

Spett.le
Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico
Piazza Cavour, 5
20121 Milano (MI)
Direzione Mercati
Unità Mercati Gas all'Ingrosso
c.a. Ing. Lorenzo Monterosso

Prot. n. 91/15 SBR-sbr

Inoltrata esclusivamente via e-mail all'indirizzo: mercati@autorita.energia.it

Milano, 25 maggio 2015

Oggetto: osservazioni al DCO n. 187/2015/R/gas "Attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione, in materia di bilanciamento del gas naturale".

Il parere che segue è "unanime" secondo la definizione riportata al punto X dello Schema organizzativo del Comitato di consultazione per l'attività di trasporto.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comitato di consultazione per l'attività di trasporto (di seguito: il Comitato) intende innanzitutto segnalare la mancanza, a pochi mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 312/2014 (di seguito: *Balancing Network Code*), di un quadro normativo completo in merito alle regole del nuovo sistema di bilanciamento. In particolare non sono ad oggi noti:

- i criteri e le modalità di intervento del Trasportatore a fini di bilanciamento (ad esempio: intervento in determinate finestre temporali e/o in modo continuo, l'ordine di merito assegnato alle diverse azioni di bilanciamento, con particolare riguardo al

pag 1 di 10



Segreteria Comitato di consultazione per l'attività di trasporto
c/o 2B Energia S.p.A.
via Russoli, 1 - 20143 Milano
e-mail: CCT@2benergia.it
tel. +39.02.84.800.727
fax +39.02.89.544.446

livello di priorità di intervento assegnato allo stoccaggio operativo in capo al Trasportatore);

- il sistema di incentivi per il Trasportatore, con riferimento sia alla tempestività e alla qualità dei dati (di Sistema e dei singoli Utenti) messi a disposizione ai fini del bilanciamento, sia all'efficienza delle azioni di bilanciamento intraprese;
- le modifiche che devono essere necessariamente apportate, in virtù delle nuove disposizioni di cui al *Balancing Network Code*:
 - o al Regolamento di funzionamento del mercato organizzato;
 - o alla Convenzione Snam Rete Gas – GME;
 - o alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV;
 - o ai Codici di Stoccaggio e di Rigassificazione, finalizzate a rendere disponibili, anche per tali sistemi, le rinomine infra-giornaliere, garantendo in tal modo che tali risorse di bilanciamento possano effettivamente competere tra di loro e con lo stoccaggio, che costituisce, ad oggi, la principale fonte di flessibilità accessibile agli Operatori. Con specifico riferimento allo stoccaggio, tenendo conto del fatto che la flessibilità operativa di tale risorsa risulta via via più limitata man mano che ci si avvicina al termine del Giorno-gas, non sono ancora note le modalità di prenotazione dello stoccaggio nel corso del Giorno-gas, ed in particolare gli eventuali futuri vincoli alla rinomina;
- l'effettivo stato del coordinamento con gli operatori esteri interconnessi: a tale proposito, con riferimento alla "Relazione ai sensi della Deliberazione 485/2014/R/gas, punto 4, lettera a), resa disponibile da Snam Rete Gas sul proprio sito internet contestualmente alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 35, si evidenzia che, diversamente da quanto richiesto dall'Autorità, non viene dettagliato lo stato del coordinamento, in materia di rinomine, con i gestori dei sistemi di trasporto interconnessi, ma unicamente le attività svolte da Snam Rete Gas per il recepimento delle disposizioni di cui al *Balancing Network Code* e del Regolamento (UE) n. 703/2015 (*Interoperability Code*) all'interno delle proprie procedure operative e dei propri sistemi.



Tenendo conto delle carenze del quadro normativo relative al nuovo assetto del Sistema sopra enunciate, la principale preoccupazione del Comitato è che venga comunque assicurato un passaggio il più possibile sereno dalle attuali alle nuove regole di bilanciamento.

In particolare, si ritiene necessario che il nuovo sistema debba partire dopo un adeguato periodo transitorio nel quale gli Operatori possano prendere confidenza con i nuovi cicli di nomina/rinomina nonché con il nuovo set informativo che il Trasportatore fornirà in coerenza con le disposizioni di cui al *Balancing Network Code* e che si ritiene necessario debba essere reso disponibile almeno tre mesi prima dell'avvio del nuovo sistema di bilanciamento, avvio che dovrà in ogni caso aver luogo sempre non prima di tre mesi dalla completa definizione del nuovo quadro normativo di riferimento.

Con riferimento ai meccanismi di formazione dei prezzi di sbilanciamento nel mercato italiano, il Comitato ritiene che le penalizzazioni/incentivi per gli Utenti andrebbero valutati considerando che il sistema ad oggi in vigore presenta caratteristiche differenti da quelle del modello preso a riferimento all'interno del *Balancing Network Code*:

- un mercato all'ingrosso regolamentato non liquido;
- modalità di bilanciamento essenzialmente *ex-post*;
- il ruolo "non residuale" dell'Impresa maggiore nelle attività di bilanciamento del Sistema;
- l'assenza di meccanismi di incentivazione per il Responsabile del bilanciamento;
- un valore molto ridotto di *small adjustment*;
- l'attuale scarsa affidabilità dei dati di Sistema. A tale riguardo, si richiama la sempre maggiore importanza che informazioni di Sistema (sia quelle relative ai prelievi dalla rete di trasporto che ai dati provenienti dalle Imprese di distribuzione) assumeranno nel nuovo regime di bilanciamento. A tale proposito, si auspica che vengano poste in essere opportune attività di coordinamento tra Snam Rete Gas e Terna affinché i dati di prelievo dei Punti di Riconsegna interconnessi con centrali termoelettriche vengano presi in considerazione all'interno del set informativo reso disponibile dall'Impresa maggiore.



Con riferimento alla definizione del prezzo di sbilanciamento, il Comitato intende innanzitutto evidenziare come i principi di introduzione dello *small adjustment* di cui al Regolamento (UE) n. 312/2014 - come richiamati nel capitolo 3 del documento di consultazione - siano assolutamente condivisibili.

Il “piccolo aggiustamento” deve infatti:

- incentivare gli Utenti a bilanciare le immissioni e i prelievi;
- essere progettato ed applicato in maniera non discriminatoria, al fine di non scoraggiare l'ingresso sul mercato e di non ostacolare lo sviluppo di mercati competitivi;
- non avere un impatto negativo sul commercio transfrontaliero;
- non causare un'eccessiva esposizione finanziaria degli Utenti della rete ad oneri di sbilancio.

Il Comitato ritiene però fondamentale conoscere i criteri alla base della quantificazione di tale termine. Si evidenzia a tale proposito come il dimensionamento dello *small adjustment* non possa assolutamente prescindere dal grado di liquidità del mercato, nonché dalla qualità dei dati di misura forniti dal Responsabile del bilanciamento ai propri Utenti: tale elemento dovrebbe infatti essere “*commisurato all'effettiva possibilità per gli Utenti di prevedere gli sbilanciamenti e a porvi rimedio*” (rif. Capo V “Oneri di sbilancio giornalieri” del DCO 187/2015/R/gas). Si rileva a tale proposito che la qualità dei dati forniti dal Responsabile del bilanciamento dipende dal sistema degli incentivi che verrà stabilito dall'Autorità e che ad oggi non è noto.

Un principio importante che deve essere applicato è quello della gradualità: il dimensionamento dello *small adjustment* deve essere commisurato all'evoluzione sia al grado di liquidità del mercato che della qualità dei dati forniti dal TSO. Occorre a tale proposito tenere in considerazione che già un sistema di prezzi duali, al di là del valore associato allo *small adjustment*, costituisce un meccanismo incentivante al bilanciamento della posizione del singolo Utente.



Un ulteriore ed importante elemento che ad oggi manca ai fini della valutazione dello *small adjustment* è l'indicazione dei criteri di intervento del Trasportatore per il bilanciamento operativo della rete.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

Spunto Q1- Ritenete che vi siano ulteriori aspetti in materia di notifiche di scambio che debbano essere presi in considerazione?

Innanzitutto, il Comitato intende esprimere il proprio apprezzamento circa la volontà del Regolatore di accogliere l'istanza promossa dalla scrivente in occasione della consultazione avviata da Snam Rete Gas a seguito del comunicato dell'Autorità dello scorso 5 dicembre, ovvero che anche alle proposte di modifica delle Condizioni di accesso al PSV avanzate dall'Impresa maggiore, analogamente a quanto già normato per le proposte di aggiornamento dei Codici di Rete, venga applicato il processo di consultazione stabilito dalla Delibera ARG/gas 55/09. Si ribadisce in questa sede quanto tale passaggio sia fondamentale al fine di garantire adeguata trasparenza e partecipazione al processo di definizione delle regole di accesso al sistema.

Con riferimento alle "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale", e come evidenziato all'Impresa maggiore nell'ambito della consultazione alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 35, gli orari di apertura e di chiusura della seconda sessione del PSV devono essere allineati con i tempi di rinomina dei flussi gas per il Giorno-gas G.

Spunto Q2 - Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?



Spunto Q3 - Si ritiene necessario prevedere specifici obblighi in capo al RdB circa la definizione e pubblicazione delle modalità adottate per la decisione di intraprendere azioni di bilanciamento? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?

Si rileva innanzitutto come le modalità di intervento dell'Impresa maggiore a fini di bilanciamento della rete, così come previste dal *Balancing Network Code*, siano molto diverse da quelle attuali. Si richiede infatti al Responsabile del bilanciamento di operare in tutto e per tutto come farebbe un *trader*, effettuando scelte di mercato in base alla valutazione dei prodotti disponibili e dei relativi prezzi, con l'obiettivo di essere efficiente e di minimizzare i costi di sistema. Tuttavia, mentre ogni *trader* è naturalmente spinto all'efficienza ed alla minimizzazione dei propri costi dal mercato in cui opera, occorre tenere conto che uno dei capisaldi del nuovo sistema è il principio di neutralità dell'Impresa maggiore nei confronti dei costi/ricavi connessi all'attività di bilanciamento. In un tale quadro, risulta quindi fondamentale che venga definito quanto prima – certamente prima dell'avvio del nuovo sistema di bilanciamento – un adeguato sistema di incentivi/penalità finalizzato a responsabilizzare l'attività del Responsabile del bilanciamento.

Il Comitato concorda sulla natura non prescrittiva delle norme che regoleranno le modalità di intervento del Responsabile del bilanciamento nel mercato. Tuttavia, si ritiene necessario che Snam Rete Gas pubblichi principi, criteri di intervento, parametri che incidono sulla decisione delle proprie azioni, anche al fine di orientare gli Utenti nelle più efficienti azioni di bilanciamento.

Il Comitato ritiene poi assolutamente utile la pubblicazione delle azioni di bilanciamento intraprese dal Responsabile del bilanciamento, pubblicazione che dovrà però essere effettuata con frequenza maggiore di quella annuale, come evidenziato a Snam Rete Gas all'interno delle osservazioni alla proposta di aggiornamento n. 35.



Spunto Q4 - Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?

Tenuto conto che i contratti attualmente in essere tra Stogit S.p.A. e le Imprese di trasporto nazionali per il bilanciamento operativo delle proprie reti devono essere portati a scadenza, il Comitato si riserva di esprimere la propria opinione sul quesito proposto in un secondo momento.

Spunto Q5 - Si condivide l'opportunità di rimandare a successiva valutazione le modalità di gestione oraria del bilanciamento e l'introduzione di prodotti temporal, obblighi infragiornalieri nonché la rimozione o riduzione dell'accesso da parte del RdB al servizio di stoccaggio per la modulazione oraria?

Il Comitato condivide l'orientamento espresso dall'Autorità.

Spunto Q6 - Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?

Spunto Q7 - Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infragiornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infragiornalieri che ritenete necessari e in che orari?

Con riferimento ai Punti di Riconsegna su RR, il Comitato condivide l'orientamento espresso dall'Autorità.

Per quanto riguarda lo stoccaggio e la rigassificazione, il Comitato ribadisce quanto espresso nelle osservazioni di carattere generale, ritenendo fondamentale che vengano



assicurati cicli di rinomina infra-giornaliera per entrambi i servizi. Si auspica pertanto che vengano rapidamente aggiornati i Codici di Stoccaggio e di Rigassificazione.

Con specifico riferimento allo stoccaggio, il numero di cicli di rinomina consentiti nel nuovo sistema dovrebbe essere tale da lasciare agli Operatori la massima flessibilità possibile, compatibilmente con i vincoli tecnici dello stoccaggio. Tale numero dovrebbe in ogni caso essere almeno pari a quello relativo agli aggiornamenti informativi effettuati dal Responsabile del bilanciamento nel corso del Giorno gas.

Spunto Q8 - Condividete le considerazioni sopra effettuate in materia di formazione dei prezzi di sbilanciamento? In particolare condividete l'applicazione di prezzi duali in situazione di "emergenza" pari al prezzo definiti amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema?

Con riferimento ai meccanismi di formazione dei prezzi di sbilanciamento, si richiamano interamente le osservazioni di carattere generale sopra espresse, rimandando ogni ulteriore considerazione al documento di consultazione previsto a tale proposito dall'Autorità.

Spunto Q9 - Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?

Spunto Q10 - Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?

Il Comitato rileva innanzitutto come sia necessario che tutta la capacità disponibile del sistema (i.e. differenza tra la capacità tecnica e la capacità conferita agli Utenti) venga resa disponibile agli Utenti.

Si ritiene altresì di fondamentale importanza evitare che l'introduzione del nuovo regime di bilanciamento si traduca in un regresso per l'efficienza e la liquidità del mercato. Pertanto,



al fine di preservare la liquidità connessa con un utilizzo dello stoccaggio non soggetto a congestioni contrattuali, si sottolinea la necessità di studiare con molta cautela le misure di *Congestion Management*. A tale proposito, si ritiene che la definizione di qualsiasi meccanismo non possa prescindere dall'introduzione di un mercato secondario per lo scambio della punta di stoccaggio, al pari quanto previsto per il servizio di trasporto. Nel trasporto, infatti, l'applicazione di tale principio è subordinata alla possibilità per l'Utente di cedere la capacità inutilizzata (a condizioni ragionevoli).

Inoltre, con particolare riferimento alla seconda alternativa proposta dall'Autorità (c.d. *sistema di aste implicite*), andrebbero meglio chiariti i seguenti aspetti:

- le modalità di intervento del Responsabile del bilanciamento;
- la frequenza e le modalità di attivazione delle sessioni ad asta;
- la natura del conferimento implicito della punta di stoccaggio (continua o interrompibile);
- le modalità con cui il prezzo d'asta concorrerà alla determinazione del prezzo di sbilanciamento.

Spunto Q11 - Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?

Spunto Q12 - Quali informazioni e strumenti si ritengono indispensabili per il periodo di prova prima dell'avvio? E quali al momento dell'avvio del sistema?

Richiamando quanto già espresso nelle osservazioni di carattere generale, il Comitato ritiene indispensabile che tutte le informazioni e gli strumenti richiesti dal *Balancing Network Code* debbano essere resi disponibili agli Operatori almeno tre mesi prima dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento.



ULTERIORI OSSERVAZIONI

L'impianto del Regolamento (UE) 312/2014 si basa sul presupposto che gli Utenti siano messi nella condizione di conoscere la loro posizione attesa al termine di ogni Giorno-gas affinché possano ridurre il proprio sbilanciamento.

A tale proposito il Comitato ritiene che, per poter consentire un miglioramento della qualità della previsione dei prelievi degli Utenti, gli obblighi informativi previsti al Capo VIII del Regolamento debbano essere estesi anche alle misure orarie dei Punti di Riconsegna su rete di distribuzione (dotati di un adeguato strumento di rilevazione), di modo che le stesse misure possano essere messe a disposizione del Responsabile del bilanciamento per la formulazione dei bilanci provvisori e per la quantificazione delle previsioni a finire degli Utenti del bilanciamento.

Inoltre, come era già stato prospettato dalla stessa Autorità all'interno del DCO 22/11 (rif. punti da 6.40 a 6.43), riteniamo opportuno che vengano introdotti profili di prelievo dinamici che, oltre a garantire un miglioramento qualitativo delle previsioni di prelievo, consentirebbero l'introduzione di meccanismi incentivanti in capo al Responsabile del bilanciamento cui sarebbe assegnata l'attività di previsione *ex-ante* del fattore di correzione climatica previsto dall'Articolo 6 del TISG (fattore di correzione che tuttora è posto pari ad 1).

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, inviamo i più cordiali saluti.

**Segreteria Comitato di consultazione
per l'attività di trasporto**



pag 10 di 10

Segreteria Comitato di consultazione per l'attività di trasporto

*c/o 2B Energia S.p.A.
via Russoli, 1 - 20143 Milano
e-mail: CCT@2benergia.it
tel. +39.02.84.800.727
fax +39.02.89.544.446*